



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di C.C. n° 36 del 22/09/2008

* * * * *

SOMMARIO

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 3. Disciplina della polizia rurale
- Art. 4. Modalità di espletamento del servizio
- Art. 5. Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 6. Provvedimenti di Polizia Rurale
- Art. 7. Disposizioni di carattere generale

CAPO II - DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

- Art. 8. Ingresso in fondi altrui
- Art. 9. Movimenti di terra
- Art. 10. Lavorazioni superficiali dei terreni
- Art. 11. Stalle
- Art. 12. Concimaie
- Art. 13. Pozzi per l'irrigazione

CAPO III - DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

- Art. 14. Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade
- Art. 15. Tutela del paesaggio agricolo
- Art. 16. Recinzioni
- Art. 17. Tutela delle strade comunali e vicinali extra urbane
- Art. 18. Materiali di demolizione
- Art. 19. Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali
- Art. 20. Scarico di rottami e di detriti
- Art. 21. Siepi
- Art. 22. Prevenzioni incendi – divieti e prescrizioni
- Art. 23. Spegnimento degli incendi
- Art. 24. Manutenzione di strade vicinali
- Art. 25. Divieto di trasporto di carichi dannosi, pericolosi e di facile dispersione
- Art. 26. Trasporto di letame

CAPO IV - ACQUE

- Art. 27. Deflusso delle acque
- Art. 28. Inquinamento atmosferico e delle acque

CAPO V - TRATTAMENTI SANITARI

- Art. 29. Trattamenti fitosanitari
- Art. 30. Disciplina e limitazioni
- Art. 31. Irrigazioni
- Art. 32. Terreni circostanti le borgate
- Art. 33. Spigolature

- Art. 34. Uso fertilizzanti
- Art. 35. Spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti
- Art. 36. Trasporto spandimento e stoccaggio

CAPO VI – PIANTE E BESTIAME

- Art. 37. Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 38. Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante
- Art. 39. Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione
- Art. 40. Norme relative alla protezione delle piante
- Art. 41. Collocamento di esche avvelenate
- Art. 42. Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica
- Art. 43. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 44. Eliminazione animali morti
- Art. 45. Protezione della fauna selvatica
- Art. 46. Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli
- Art. 47. Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 48. Igiene
- Art. 49. Quietè pubblica
- Art. 50. Custodia

CAPO VII – DEL PASCOLO

- Art. 51. Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Art. 52. Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
- Art. 53. Pascolo lungo le strade e in fondi privati
- Art. 54. Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 55. Pascolo degli animali caprini

CAPO VIII – VENDITA DI PROPRI PRODOTTI

- Art. 56. Vendita di propri prodotti
- Art. 57. Produzione e vendita del latte
- Art. 58. Vendita ambulante di piante e semi

CAPO IX – CACCIA E PESCA

- Art. 59. Caccia e pesca

CAPO X - SANZIONI

- Art. 60. Importo delle sanzioni
- Art. 61. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 62. Sequestro e custodia di cose
- Art. 63. Sospensione delle attività
- Art. 64. Proventi

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65. Entrata in vigore

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Polizia Venatoria, dell' Arpat e del Ministero dell'ambiente.
3. La competente autorità comunale provvede all'emissione dei provvedimenti previsti dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n.267, e dal vigente codice della strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Art. 3

Disciplina della polizia rurale

1. L'attività di polizia rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 267/00.
2. Esso attende alla tutela dell'ambito rurale del territorio comunale.
3. Disciplina i comportamenti ed attività influenti l'ambito rurale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia municipale.
3. All'infuori dei casi di flagrante reato gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.
4. Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al locale Ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli articoli 707 e 708 del C.P. e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Art. 5
Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale.
Sono considerati tali le aree destinate ad usi agricoli dal piano regolatore generale dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale.

Art. 6
Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal competente servizio.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Art. 7
Disposizioni di carattere generale

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o qualsiasi altro atto d'assenso, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e accordati:

1. Personalmente al titolare che si dichiara coperto da apposita assicurazione contro i danni a terzi.
 2. Senza pregiudizio dei diritti di terzi.
 3. Con l'impegno da parte del titolare di tenere sempre e completamente sollevato il Comune per i danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale della concessione, autorizzazione, nulla osta, permesso o altro qualsiasi atto d'assenso.
 4. Con riserva del Comune di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si potranno rendere necessarie nel pubblico interesse, ovvero di sospendere o revocare quanto concesso.
 5. Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, nel caso di abusi accertati.
- Le domande per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o altro atto d'assenso contemplati dal presente regolamento, dovranno essere redatte o presentate in conformità alla legge sull'imposta di bollo.

CAPO II DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

Art. 8 Ingresso in fondi altrui

1. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 9 Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti ad autorizzazione della competente Autorità comunale
2. Possono essere eseguiti invece quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta ad autorizzazione comunale, in questo ambito dovranno essere presentati progetti di sistemazione del suolo, della piantumazione e di tutte le opere occorrenti al fine di inserire l'intervento nel paesaggio senza alterarne le caratteristiche limitando al massimo scavi e riporti.

Art. 10 Lavorazioni superficiali dei terreni

1. Le lavorazioni superficiali dei terreni quali arature, scarificature, rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, nonché la corretta regimazione idraulica degli stessi.
2. Nei casi di arature su terreni inclinati, queste devono essere eseguite procedendo lungo le linee di livello. Nelle zone agricole, con esclusione delle zone urbanistiche "Ee", ove siano presenti a monte della parte oggetto di lavorazione, costruzioni, piani viari, reti di servizi ed aree boscate le arature dovranno essere eseguite procedendo lungo le linee di livello e con ribaltamento del terreno "a monte" in modo da evitare fenomeni di erosione o smottamento dei rilievi; in tali aree qualora i terreni abbiano una pendenza superiore al 25% è vietata l'esecuzione di arature con profondità superiore ai 30 cm.
3. Le arature e le lavorazioni superficiali devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni. Durante l'esecuzioni di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di mt. 1,5 di rispetto non lavorata, dalle fosse di scolo delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boscate.
4. Si richiama il R.D. 25 luglio 1904 n°523 in materia di Polizia idraulica e degli interventi vietati in prossimità di scoli ed acque pubbliche. *(art.96 lett. f): Sono lavori ed atti vietati in*

modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi).

5. Si richiama il vigente Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico circa l'invariante strutturale costituita dalle sistemazioni superficiali di terreni individuate negli strumenti urbanistici suddetti.

6. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate da questo Ente.

Art. 11 Stalle

1. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiale ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, di facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni o lavature. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.

2. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito non sporco di sterco o altro materiale.

3. E' vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

I locali destinati ad ospitare animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e pollame devono essere:

- a) ubicate in zona agricola;
- b) autorizzate, se richiesto dalla normativa specifica, secondo la specie e destinazione;
- c) razionali per cubatura, illuminazione, aerazione, smaltimento del letame e dei liquami.

Devono avere:

- a) pavimenti con drenaggi di scolo sifonati, grigliati e a chiusura idraulica; a superficie liscia, antiscivolo, impermeabili, facilmente lavabili e disinfestabili;
- b) le pareti (almeno fino a 2 metri d'altezza) con gli stessi requisiti tecnici e di igiene dei pavimenti (compatibilmente) ed intonacate e tinteggiate fino al soffitto;
- c) la posta per animali d'azienda, in materiale antiscivolo, con pendenza del 2-3% per consentire lo scolo dei liquami verso la canalina di raccolta collegata a condutture, munita di pozzetti ispezionabili per il deflusso, terminante (su parere ARPAT):
 - in fognatura pubblica, oppure
 - in cisterna impermeabile con capacità di autonomia per almeno 30 gg. (emergenza sanitaria);
- d) le porte e le finestre, dove sia necessario, protette per impedire l'ingresso di animali o insetti indesiderati;
- e) la concimaia (RD 27.07.1934 n. 1265; art. 10 RPV e leggi specifiche) e il relativo pozzetto di raccolta del colaticcio, a tenuta perfetta, situati a conveniente distanza dall'allevamento, dalla sala di mungitura, dal locale per il deposito del latte e della casa di civile abitazione. I liquami derivati, come quelli della stalla fatti defluire convenientemente (su parere tecnico dell'ARPAT);
- f) le prese d'acqua in ogni locale ed in numero sufficiente.

4. Per la costruzione delle stalle rurali per bovini, suini, ovini ed equini si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12
Concimaie

1. Nella realizzazione delle concimaie devono essere mantenute le seguenti distanze di rispetto: 25,00 metri dalle abitazioni, 40,00 mt. da strade e confini di proprietà e 50,00 mt. da corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi d'acqua potabile e da condutture di acqua potabile.

2. Le concimaie devono essere costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti.

3. Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna se a carattere temporaneo per concimazione ed a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni.

Art. 13
Pozzi per l'irrigazione

1. Nella costruzione di pozzi occorre:

- l'autorizzazione della competente Autorità per la ricerca della falda acquifera e per ogni utilizzazione dell'acqua ricavata;
- una Dichiarazione di Inizio Attività, secondo la normativa edilizia, alla competente Autorità Comunale per le realizzazioni accessorie edilizie.

2. I pozzi e le cisterne devono avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

3. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

CAPO III
DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 14
Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

1. Gli alberi di alto fusto ed in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, nonché gli alberi in adiacenza ed in stretta relazione ad insediamenti colonici sono oggetto di tutela e quindi non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza autorizzazione comunale.

2. E' vietato procedere al taglio ed alla potatura in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere considerate "monumentali".

3. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 15 Tutela del paesaggio agricolo

1. Nell'ambito degli interventi agrari (anche se non espressamente previsti nei P.M.A.A.) dovranno essere tutelati, ripristinati e valorizzati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo esistente e adottati tutti i provvedimenti per migliorare lo stato idrogeologico del terreno.

2. Gli alberi da abbattere per provate esigenze di produzione agricola, dovranno essere sostituite con le stesse essenze o con essenze locali.

3. Non dovranno essere alterati i percorsi "storici", comprese quelli poderali ed interpoderali esistenti. Questi dovranno essere valorizzati e aperti al pubblico transito. Gli interventi di manutenzione e ripristino sono soggetti ad autorizzazione comunale.

4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a nuove edificazioni o ristrutturazioni di edifici esistenti di mettere a dimora piantumazioni di essenze locali in modo da inserirle e/o integrarle nell'ambiente circostante dell'immobile.

Art. 16 Recinzioni

1. Sono ammesse recinzioni realizzate con siepi di essenze locali secondo le norme di cui al Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio.

2. Sono inoltre ammesse secondo la disciplina del R.U. e R.E. recinzioni in rete metallica, su sostegni in legno e senza fondazione, esclusivamente per le aree di allevamento animali e per la difesa delle produzioni agricole soggette a danni accertabili.

3. Tali recinzioni di altezza massima di 180 cm. devono prevedere, per una altezza di cm 40 da terra, una maglia di cm 15 x 20 al fine di permettere il passaggio della fauna minore e, per garantire la fruibilità del territorio. Il ripristino delle recinzioni esistenti è sottoposto al rispetto del presente comma.

4. Possono derogare dalle prescrizione di cui al comma 3 i proprietari frontisti di strade pubbliche con elevata intensità di traffico.

5. Per le recinzioni che si trovano a confine di strade pubbliche o private, dove vi sia un transito o sosta di pedoni, è vietato l'uso del filo spinato.

6. Le recinzioni possono essere mascherate solo con essenze naturali. Entro e non oltre 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le recinzioni mascherate prive di essenze naturali dovranno essere adeguate.

Art. 17 Tutela delle strade comunali e vicinali extraurbane

1. Chiunque abbia la necessità di utilizzare in modo continuativo e per un certo periodo di tempo, le strade comunali e vicinali extraurbane per il transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (dieci) e che a causa di tale uso sia prevedibile il danneggiamento della struttura stradale, deve chiedere l'autorizzazione al transito al Comune.

2. Chiunque con veicoli agricoli si trovi nella necessità di attraversare sia strade pubbliche che strade di altrui proprietà, dovrà adottare tutti gli accorgimenti per evitare spargimento di detriti, e sarà a suo carico l'immediata rimozione e eliminazione dal manto stradale dei detriti presenti.

Art. 18 Materiali di demolizione

E' proibito gettare o scaricare sulle aree pubbliche o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle zone rurali, i materiali di qualsiasi natura derivanti da opere di demolizione degli edifici. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le disposizioni in materia di rifiuti derivanti da attività edilizia.

Art. 19 Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali

Le autorizzazioni per il carico e lo scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che le relative operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove dette operazioni richiedano tempi di ingombro del suolo pubblico non riconducibili alle ordinarie esigenze della circolazione stradale, gli interessati sono tenuti a richiedere specifico permesso al Comune, il quale potrà subordinare il rilascio alla osservanza di speciali modalità, ovvero differirlo nel tempo, ed anche ricusarlo per motivi di tutela della circolazione o della sede stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico. Effettuate le operazioni di carico e scarico, eventuali detriti o insudiciamenti del suolo dovranno essere immediatamente rimossi ed eliminati a cura di chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 20 Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare e abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dal Comune. In caso di violazione si applicano le disposizioni vigenti in materia. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del centro abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o spolverio.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree non edificate, qualunque sia la destinazione delle stesse, devono conservarle costantemente libere da materiali di scarto abbandonati, anche impedendo l'immissione di rifiuti anche ad opera di terzi. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di idonee misure di sbarramento degli accessi salvo che per i terreni agricoli. In caso di scarico abusivo di rifiuti, il trasgressore quando individuato ed il proprietario dell'area, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, saranno obbligati con ordinanza dell'Ufficio preposto alle problematiche ambientali previa diffida, a provvedere alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie

dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza, l'intervento sarà effettuato a cura del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 21 Siepi

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Art. 22 Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni

1. Salvo deroghe previste nel Regolamento Regionale Toscano 48/03, è vietato a chiunque accendere fuochi:

a) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge regionale forestale della Toscana n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a **50 metri** qualunque sia la destinazione d'uso;

b) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge regionale forestale della Toscana n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a **200 metri** qualunque sia la destinazione d'uso, durante il periodo a rischio di incendio.

2. Nei territori diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali alle seguenti condizioni:

a. l'abbruciamento non deve avvenire durante il periodo a rischio di incendio.;

b. il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico;

c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;

d. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza;

e. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;

f. le persone che eseguono tali interventi devono preventivamente avvisare il Comune indicando il luogo dell'abbruciamento, il proprietario del terreno ed il nome di un responsabile con il relativo recapito telefonico;

g. è vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna;

3. è vietato, ovunque, abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

4. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio, il proprietario deve eseguire, al più presto e non oltre la stagione silvana successiva, il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse.

5. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione immediata alle competenti autorità locali.

Art. 23 Spegnimento degli incendi

1. Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco.

2. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione della protezione civile o dei Vigili del Fuoco.

Art. 24

Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.

2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 25

Divieto di trasporto di carichi dannosi, pericolosi e di facile dispersione

1. Fatte salve le disposizioni relative dettate dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per le sostanze polverose e per i materiali di facile dispersione ad azione del vento, il trasporto dovrà avvenire previa conveniente copertura del carico, in modo che non ci siano dispersioni nell'aria.

3. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti. In questi casi vengono predisposti i prescritti segnali.

4. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza. Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione commessa, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 26

Trasporto di letame

1. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché, con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.

3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

CAPO IV - ACQUE

Art. 27

Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. E' fatto obbligo ai medesimi la manutenzione dei fossi adiacenti le loro proprietà al fine del regolare deflusso delle acque.

L'autorità comunale competente può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

4. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva.

5. Lo scarico o l'estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.

6. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica, e così pure lavare nelle fontane pubbliche e destinate ad uso pubblico o di imbrattarle.

7. E' vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne e/o contenitori di portata superiore a 5 lt, e comunque complessivamente oltre i 25 lt.

Art. 28

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento atmosferico e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Durante il periodo estivo e comunque dal 15/6 al 30/9, qualora l'Azienda gestrice l'acquedotto Comunale lo richieda espressamente, l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente da pubblico Acquedotto dovrà essere limitato e comunque sarà fatto divieto di lavare auto e motoveicoli, annaffiare campi, orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare la stessa per usi diversi da quello strettamente domestico.

CAPO V - TRATTAMENTI SANITARI

Art. 29

Trattamenti fitosanitari

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
2. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.
3. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.
4. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.
5. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.
6. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".
7. E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e centrale del civico acquedotto.

Art. 30

Disciplina e limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà alla competente Autorità Comunale di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 31

Irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli

accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile che ferrata.

2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.

3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche di preriscaldi interrato e con arginature di qualsiasi altezza), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alle norme della Legge 183/1989.

Art. 32

Terreni circostanti le borgate

1. I proprietari di terreni circostanti ai piccoli raggruppamento di case di campagna ancora abitate (stabilmente o stagionalmente) o adiacenti ai centri abitati, sono obbligati a ripulire i terreni medesimi per una distanza di almeno metri 100 (cento) dai fabbricati, salvo diversa prescrizione della competente Autorità Comunale, a procedere alla falciatura dell'erba e alla successiva fienagione.

Art. 33

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spigolati dal raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Art. 34

Uso fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

Art. 35

Spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

1. Le attività di spandimento controllato e stoccaggio di concimi organici e ammendanti come definiti dal d.lgs. 217/06 devono avvenire attraverso l'adozione di pratiche colturali che minimizzino la diffusione di odori molesti e polveri.

2. Tutte le operazioni di consegna e spandimento dovranno essere condotte e concluse con il completo interrimento del materiale sparso dalle ore 0:00 alle ore 11:00 successive.

3. L'interrimento di tali sostanze dovrà essere immediato ed effettuato tramite opportuna aratura del terreno interessato, non essendo sufficiente una semplice fresatura, rippatura o rottura del terreno con erpici di varia conformazione.

4. Nel periodo estivo (da giugno a settembre) lo stoccaggio delle sostanze di cui sopra, nella quantità superiore a mc. 1, e le operazioni di spandimento e interrimento delle stesse dovrà avvenire in aree site ad una distanza minima di ml. 200 da edifici utilizzati e abitati. Nel restante periodo dell'anno, le operazioni di cui al punto n. 3 potranno essere effettuate ad una distanza minima di ml. 100 rispetto al loro tracciato

5. Sono vietate tutte le pratiche di somministrazione mediante lance in pressione. Sono vietate tutte le applicazioni in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse (quali pioggia, vento ecc) o con terreni non adatti a ricevere immediatamente le sostanze (terreno bagnato, neve ecc.)

6. Devono essere assolutamente evitati fenomeni di ruscellamento dei prodotti in oggetto.

Art. 36

Trasporto spandimento e stoccaggio

1. Al fine di consentire adeguati controlli da parte delle autorità competenti, sulle attività di stoccaggio e spandimento sopra citate, gli imprenditori gli utilizzatori in agricoltura delle sostanze oggetto dell'Art. 34 dovranno, nel caso di trasporto, stoccaggio e spandimento di quantità di concimi organici e ammendanti superiori a mc. 5 effettuare preventiva comunicazione all' Ufficio Polizia Municipale almeno 3 giorni prima del conferimento (da intendersi come arrivo del mezzo di trasporto presso l'azienda)

2. Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- luogo, data ed ora del conferimento;
- tipologia della sostanza conferita (caratteristiche chimico/fisico del prodotto, quantità consigliata espressa in kg/m² di terreno)
- operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per lo spandimento in campo, precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, condizioni meteo ottimali per la pratica dello spandimento;
- quantità della sostanza conferita espressa in Kg e mc.

CAPO VI – PIANTE E BESTIAME

Art. 37

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 38

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o

deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 39

Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 40

Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2000 con le successive modifiche ed integrazioni - Legge Forestale della Toscana.

2. Per gli alberi sparsi ed i filari di specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi, lecci, etc.) l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e quando la legge lo preveda l'autorizzazione della Provincia o C.F.S.; la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustificano l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 41

Collocamento di esche avvelenate

Ai sensi della Legge Regionale n. 39/2001 è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive; tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce

Art.42

Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

1. E' vietato secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizioni da farli soffrire.

3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari di animali ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità competente per gli eventuali provvedimenti.

Art. 43

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1.I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

2.I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;

d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3.I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie

Art.44

Eliminazione di animali morti

In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffuse, o comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposta l'eliminazione secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco disporrà di volta in volta ad indicare i luoghi ove potrà essere effettuata l'eliminazione.

Art. 45

Protezione della fauna selvatica

E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.

E' vietato detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 46

Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

Al fine di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

Art. 47
Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Municipale.

2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 48
Igiene

Il proprietario deve rimuovere immediatamente, con opportune attrezzature da portare con se, ogni tipo di deiezione del proprio animale in luoghi pubblici o privati di uso pubblico quando tali rifiuti organici pregiudicano il decoro e l'igiene

Art. 49
Quiete pubblica

In caso di presenza di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica, il proprietario di tali animali, deve adottare accorgimenti quali pannelli fonoassorbenti, sistema di pioggia od altri misure idonee a risolvere l'inconveniente.

Art. 50
Custodia

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

2. I cani di media e grossa taglia, quando si trovano in luogo pubblico o di uso pubblico, devono essere tenuti in ottemperanza alle vigenti normative in materia.

3. Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni.

**CAPO VII
DEL PASCOLO**

Art. 51
Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2. Nel rispetto dei requisiti legge, per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

3. Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.

4. In ogni caso, il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 52

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade; essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale

2. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Art. 53

Pascolo lungo le strade e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.

2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Art. 54

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è deferito, dagli organi di vigilanza, all'autorità competente e tenuto al risarcimento dei danni.

Art.55

Pascolo degli animali caprini

1. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.

2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

CAPO VIII VENDITA DI PROPRI PRODOTTI

Art.56 Vendita di propri prodotti

I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i prodotti derivanti dalla loro attività agricola e di allevamento, sul luogo stesso di produzione, muniti elusivamente del necessario titolo autorizzativi.

Art.57 Produzione e vendita del latte

Per la produzione e vendita di latte destinato all'alimentazione umana e di prodotti a base di latte, si osservano le disposizioni del RD 9.05.1929 n. 994, della legge 3.04.1989 n. 169, del DM 9.05.1991 n. 185, del DPR 14.01.1997 n. 54 e relativa circolare del Ministero della Sanità 1.12.1997 n. 16 nonché delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento di igiene e del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Art.58 Vendita ambulante di piante e semi

È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 18.06.1931, n. 987 e del D. Lgs. n. 114/98.

CAPO IX CACCIA E PESCA

Art. 59 Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

CAPO X SANZIONI

Art. 60 Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, al servizio di Polizia Municipale nonché da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.
3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.
5. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1500,00 .
7. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 61 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art. 50 e art. 54 D. Lgs n. 267/2000 per Igiene e Sanità, inquinamento acustico e atmosferico, ordine pubblico, e pubblica incolumità.

Art. 62 Sequestro e custodia di cose

All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione precedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 63
Sospensione delle attività

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

1. per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa;

La sospensione potrà durare fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata irrogata, e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Dopo tale termine in mancanza degli adempimenti richiesti l'atto per il quale la sospensione era stata stabilita verrà definitivamente revocato.

Art. 64
Proventi

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.